



AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIONI

Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
<http://www.estv.admin.ch>

Promemoria

Trattamento fiscale delle fondazioni di investimento

del 30 settembre 1996

Una **fondazione di investimento** si prefigge l'investimento e la gestione comune dei fondi che le sono stati affidati dalle istituzioni di previdenza del personale partecipanti per la **promozione della previdenza professionale**. Essa è caratterizzata, ad eccezione della pubblicità per attirare il pubblico, dagli stessi criteri di un fondo d'investimento, segnatamente l'investimento collettivo, la direzione autonoma e la ripartizione dei rischi; ai fini delle tasse di bollo e dell'imposta preventiva, essa deve quindi essere considerata come un patrimonio dello stesso genere di un fondo d'investimento ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) e dell'articolo 9 capoverso 3 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP). I certificati incorporanti i diritti dei partecipanti fungono da quote di partecipazione.

Attraverso la **qualifica** della fondazione di investimento come **patrimonio dello stesso genere di un fondo d'investimento**, l'obbligo fiscale incombe al consiglio di fondazione (direzione del fondo) in virtù dell'articolo 17 capoverso 1 LTB e dell'articolo 10 capoverso 2 OTB. Conformemente all'articolo 19 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) e dell'articolo 31 dell'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 della legge federale sull'imposta preventiva (OIPrev), il consiglio di fondazione è tenuto a dichiararsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni prima di iniziare l'accettazione e l'investimento dei fondi.

Riguardo alle conseguenze fiscali relative all'imposta preventiva e alle tasse di bollo di negoziazione, nonché alla procedura di dichiarazione nei confronti della nostra amministrazione, occorre osservare quanto segue:

1. Imposta preventiva

Le distribuzioni risp. i reinvestimenti dei redditi delle fondazioni collettive di investimento soggiacciono all'imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. c LIP e art. 28 OIPrev). Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b LIP non sono soggetti all'imposta soltanto:

- a) **gli utili in capitale** conseguiti su un patrimonio dello stesso genere di un fondo d'investimento,
- b) **i versamenti in capitale** fatti dagli acquirenti di quote (diritti),

se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata o se essa è menzionata separatamente sul rendiconto indirizzato ai portatori di quote.

La distribuzione dei redditi, il reinvestimento dei redditi nonché il versamento dell'imposta preventiva, **devono, di principio, esserci dichiarati spontaneamente entro trenta giorni dalla scadenza della prestazione su modulo ufficiale 200** (art. 12 e 16 LIP e art. 32 cpv. 1 OIPrev).

Sempre che l'adesione alla fondazione sia esclusivamente aperta a istituzioni di previdenza in favore del personale di diritto privato o pubblico, domiciliate in Svizzera e beneficiarie di sgravi fiscali, il pagamento effettivo dell'imposta preventiva può essere sostituito da una **procedura semplificata (scritturale)**. In tal caso, il consiglio di fondazione (direzione del fondo) deve dichiarare ogni anno all'AFC la distribuzione o il reinvestimento su modulo 200 e simultaneamente chiedere il rimborso della relativa imposta mediante modulo 25, a nome e per conto dei partecipanti. A questo scopo ciascun partecipante deve rilasciare una procura al consiglio di fondazione secondo l'esempio allegato. **Sui moduli 25 e 200 deve assolutamente figurare l'annotazione "procedura scritturale"**.

L'imposta preventiva deve essere **traslata** al beneficiario all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo del reddito (art. 14 cpv. 1 LIP). Essa deve essere traslata ai partecipanti anche all'atto della distribuzione o del reinvestimento dei redditi di una fondazione di investimento. L'imposta può tuttavia essere reintegrata alla fine del rendiconto, con l'annotazione "+ 35% d'imposta preventiva chiesta in rimborso a suo nome e per suo conto dalla direzione della fondazione, per cui lei non deve presentare alcuna istanza di rimborso dell'imposta preventiva presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni" (cfr. il modello di rendiconto allegato).

Se tuttavia dovessero insorgere **difficoltà** o **irregolarità** per l'applicazione della procedura semplificata di riscossione o di rimborso dell'imposta preventiva oppure per l'impiego dell'avviso di accreditamento semplificato, l'AFC si riserva il diritto di **esigere il versamento in contanti dell'imposta**.

Del resto, il consiglio di fondazione (direzione del fondo) ha diritto, per conto della fondazione di investimento, al rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a carico della fondazione (art. 26 LIP). La domanda dev'essere presentata su modulo 25. La direzione del fondo è anche abilitata a chiedere rimborsi per acconti, per conto della fondazione, se il diritto al rimborso calcolato per l'anno intero è di almeno **fr. 4'000.—** (art. 65 OIPrev).

2. Tassa di negoziazione

Conformemente all'articolo 13 capoverso 3 lettera c LTB, il **consiglio di fondazione**, in qualità di direzione del fondo, è un **negoziatore di titoli**. Di conseguenza ha l'obbligo di dichiarare e versare alla nostra amministrazione la tassa di negoziazione dovuta sul commercio di titoli imponibili per conto della fondazione di investimento. L'OTB precisa all'articolo 21 capoverso 8 che esiste la possibilità di **delegare l'adempimento dell'obbligo fiscale** a una banca svizzera o ad un altro negoziatore professionale di titoli.

Per ulteriori informazioni in relazione alla legge sulle tasse di bollo, vi rimandiamo alle Direttive 93 sulla tassa di bollo di negoziazione.

Allegati: 1 modello di procura generale
1 modello di accreditamento dei redditi

PROCURA

Il sottoscritto partecipante

(Nome, indirizzo e domicilio della fondazione di previdenza del personale in questione)

autorizza, con la presente e fino a revoca, la

FONDAZIONE DI INVESTIMENTO _____

a chiedere, a suo nome e per suo conto, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, nel quadro di una procedura semplificata destinata a ridurre le complicazioni relative alla traslazione dell'imposta, il rimborso dell'imposta preventiva dedotta dai redditi ai quali ha diritto. **Di conseguenza, il partecipante prende conoscenza che deve astenersi dal presentare direttamente un'istanza di rimborso dell'imposta preventiva presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni.**

Nome della fondazione di previdenza del personale e firma giuridicamente valida

Luogo e data: _____

